

Sentenza della Corte

14 luglio 1977

Concetta Sagulo, Gennaro Brenca e Addelmadjid Bakhouche - (Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Amtsgericht di Reutlingen) – Diritto di dimora dei cittadini comunitari

Causa 8/77

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DIRITTO D ' INGRESSO E DI SOGGIORNO - DIRITTO ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DALLE NORME COMUNITARIE - ACCERTAMENTO - DOCUMENTO SPECIALE DI SOGGIORNO - RILASCIO - EFFETTO DICHIARATIVO - NON EQUIPARAZIONE AD UN ' AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO - POTERI DI VALUTAZIONE DELLE AUTORITA NAZIONALI - INSUSSISTENZA

( TRATTATO CEE , ART . 48 ; DIRETTIVA N . 68/360 , ART . 4 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DOCUMENTO CONTEMPLATO DALLA DIRETTIVA N . 68/360 - AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO - RICHIESTA DA UNO STATO MEMBRO - SANZIONI - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA N . 68/360 , ART . 4 , N . 2 , E ALLEGATO )

3 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - AUTORIZZAZIONE DI SOGGIORNO - DISPOSIZIONI NAZIONALI - NON CONFORMITA AL DIRITTO COMUNITARIO - VIOLAZIONE - DIRETTIVA N . 68/360 - PROVVEDIMENTI NAZIONALI D ' ATTUAZIONE - VIOLAZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI - INAMMISSIBILITA

4 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI - DOCUMENTO D ' IDENTITA CONTEMPLATO DALLA DIRETTIVA N . 68/360 - SANZIONI PENALI - NATURA DELL ' INFRAZIONE - PROPORZIONALITA

( TRATTATO CEE , ART . 7 ; DIRETTIVA N . 68/360 )

Massima

1 . IL DIRITTO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI D ' ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI SOGGIORNARVI , AI FINI VOLUTI DAL TRATTATO , COSTITUISCE UN DIRITTO ATTRIBUITO DIRETTAMENTE DAL TRATTATO O DALLE NORME ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE .

IL RILASCIO DELLA ' CARTA DI SOGGIORNO ' DI CUI ALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , ' RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' HA SOLO EFFETTO DICHIARATIVO E NON PUO , PER GLI STRANIERI CUI L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE O ANALOGHE DISPOSIZIONI DI QUEST ' ULTIMO ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI , VENIR EQUIPARATO AD UN PERMESSO DI SOGGIORNO IL QUALE IMPLICHI UN POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI , QUAL E PREVISTO PER LA GENERALITA DEGLI STRANIERI .

2 . UNO STATO MEMBRO NON PUO RICHIEDERE AD UNA PERSONA TUTELATA DALLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHE DEL DOCUMENTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 4 , N . 2 , E DELL ' ALLEGATO ALLA DIRETTIVA N . 68/360 , NE PUO COMMINARE SANZIONI IN CASO DI MANCANZA DI UN SIFFATTO PERMESSO .

3 . L ' AUTORITA DI COSA GIUDICATA D ' UNA CONDANNA PRECEDENTE , INFLITTA IN BASE A DISPOSIZIONI NAZIONALI NON CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO , NON PUO GIUSTIFICARE UN AUMENTO DELLA PENA DA APPLICARSI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DA UNO STATO MEMBRO ONDE GARANTIRE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO , L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 68/360 .

4 . SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI DI CIASCUNO STATO MEMBRO COMMINARE , SE DEL CASO , SANZIONI PENALI PER IL FATTO CHE UNA PERSONA CUI SI APPLICHI IL DIRITTO COMUNITARIO SIA SPROVVISTA DEI DOCUMENTI D ' IDENTITA DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 , FERMO RESTANDO , CIONONDIMENO , CHE LE PENE APPLICATE NON POSSONO RISULTARE SPROPORZIONATE RISPETTO ALLA NATURA DELL ' INFRAZIONE COMMESSA .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 8/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALL ' AMTSGERICHT ( PRETURA ) DI REUTLINGEN ( REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ), NELLE CAUSE PENALI DINANZI AD ESSO PENDENTI A CARICO DI CONCETTA SAGULO , GENNARO BRENCIA E ADDELMADJID BAKHOUCHE , RESIDENTI IN REUTLINGEN ,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 E 48 DEL TRATTATO CEE , RELATIVI RISPETTIVAMENTE AL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI A MOTIVO DELLA CITTADINANZA ED ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI , NONCHE DELL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , ' RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' ,

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 13 GENNAIO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 18 GENNAIO SUCCESSIVO , L ' AMTSGERICHT DI REUTLINGEN HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , QUATTRO QUESTIONI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 7 E 48 DELLO STESSO TRATTATO E DELL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , ' RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E

DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' ( GU N . L 257 , PAG . 13 );

2 LE SUDETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI PROMOSSI IN BASE ALLA LEGGE TEDESCA SUGLI STRANIERI ( AUSLANDERGESETZ ) 28 APRILE 1965 ( BUNDESGESETZBLATT I , 1965 , PAG . 353 ), A CARICO DI DUE CITTADINI ITALIANI E DI UN CITTADINO FRANCESE ;

DAL FASCICOLO RISULTA CHE , A CARICO DEI DUE CITTADINI ITALIANI , VENIVANO EMESSI PROVVEDIMENTI PENALI CON CUI GLI IMPUTATI VENIVANO CONDANNATI AD UNA PENA PECUNIARIA PER AVER DIMORATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SENZA PASSAPORTO O CARTA D ' IDENTITA VALIDI E , DI CONSEGUENZA , SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO ;

IL CITTADINO FRANCESE , BENCHE MUNITO DI PASSAPORTO VALIDO , ESSENDOSI RIFIUTATO DI ADEMPIERE LE FORMALITA STABILITE DALLE AUTORITA TEDESCHE ONDE OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO , VENIVA TEMPORANEAMENTE POSTO IN CARCERAZIONE PREVENTIVA IN ATTESA DI GIUDIZIO PER AVER OMESSO DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA SITUAZIONE .

3 CON LA PRIMA , LA SECONDA E LA QUARTA QUESTIONE SI CHIEDE , IN SOSTANZA , SE GLI STATI MEMBRI POSSANO ANCORA APPLICARE ALLE PERSONE TUTELE DAL DIRITTO COMUNITARIO LE DISPOSIZIONI DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE GENERALE RELATIVE ALL ' INGRESSO ED AL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO E , SE DEL CASO , LE PENE PREVISTE PER LA VIOLAZIONE DI TALI DISPOSIZIONI ;

IN PROPOSITO , PIU PRECISAMENTE SI CHIEDE :

- SE LA ' CARTA DI SOGGIORNO ' ( DI CUI ALL ' ART 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 68/360 E CHE HA EFFETTO DICHIARATIVO ) POSSA ESSERE EQUIPARATA , SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO E PENALE , PER GLI STRANIERI CUI GLI ARTT . 48 E SEGG . DEL TRATTATO CEE ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI AL COMUNE PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO IN BASE ALLA LEGGE TEDESCA SUGLI STRANIERI ( AUSLANDERGESETZ , ABBREVIATA AUSLG )

- CON LA CONSEGUENZA CHE TALI STRANIERI , IN CASO DI MANCANZA O SCADENZA DELLA ' CARTA ' AI SENSI DEL PAR 47 , 1\* COMMA , NN . 1 O 2 AUSLG , SONO PUNIBILI PER DIMORA O INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA VALIDO PERMESSO DI SOGGIORNO A NORMA DEL PAR 5 AUSLG - OVVERO CIO SIA IN CONTRASTO COL TRATTATO CEE ;

- SE SIA IN CONTRASTO COL TRATTATO CEE IL FATTO CHE AD UNO STRANIERO , CUI L ' ART . 48 DI DETTO TRATTATO E LA SOPRAMMENZIONATA DIRETTIVA ATTRIBUISCONO DIRETTAMENTE DEI DIRITTI , VENGA RILASCIATO SOLTANTO UN PERMESSO DI SOGGIORNO A NORMA DEL PAR 5 AUSLG , CON LE POSSIBILI CONSEGUENZE NEGATIVE AI SENSI DEL PAR 47 DI DETTA LEGGE ;

- SE SIA IN CONTRASTO COL TRATTATO CEE IL FATTO CHE UNO STRANIERO CUI L ' ART . 48 DI DETTO TRATTATO ATTRIBUISCE DEI DIRITTI , IL QUALE GIA NELL ' ANNO PRECEDENTE ERA STATO CONDANNATO AD UNA PENA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DOLOSA DELLA LEGGE SUGLI STRANIERI ( PER IL FATTO DI AVER DIMORATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO ) VENGA ORA PUNITO , PER LO STESSO COMPORTAMENTO TENUTO DOPO CHE LA SENTENZA ERA PASSATA IN GIUDICATO , CON UNA PENA DETENTIVA .

4 IL DIRITTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DI ENTRARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO E DI DIMORARVI , AI FINI CONSENTITI DAL TRATTATO , DERIVA - COME GIUSTAMENTE E STATO EVIDENZIATO DAL GIUDICE NAZIONALE - DIRETTAMENTE DAL TRATTATO O , A SECONDA DEI CASI , DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE ;

IL DIRITTO COMUNITARIO NON HA TUTTAVIA ESCLUSO , PER QUESTO , LA COMPETENZA DEGLI STATI MEMBRI IN MERITO AI PROVVEDIMENTI DESTINATI A GARANTIRE CHE LE AUTORITA NAZIONALI SIANO PRECISAMENTE INFORMATE DEI MOVIMENTI DELLA POPOLAZIONE NELL ' AMBITO DEL LORO TERRITORIO ;

ONDE CONSENTIRE AGLI STATI MEMBRI DI RACCOGLIERE I RELATIVI DATI , PUR FORNENDO AGLI INTERESSATI IL MEZZO DI PROVARE IL PROPRIO STATUS AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO , GLI ARTT . 2-4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 HANNO STABILITO DUE FORMALITA , E CIOE IL POSSESSO , DA PARTE DELLE PERSONE DI CUI TRATTASI , D ' UNA CARTA D ' IDENTITA O DI UN PASSAPORTO NAZIONALE VALIDI , E LA CONSTATAZIONE DEL DIRITTO DI DIMORA MEDIANTE RILASCIO DI UN DOCUMENTO DETTO ' CARTA DI SOGGIORNO DI CITTADINO D ' UNO STATO MEMBRO DELLA CEE ' E REDATTO NEI MODI INDICATI NELL ' ALLEGATO ALLA SUDETTA DIRETTIVA ;

SPETTA AGLI STATI MEMBRI , IN FORZA DELL ' ART . 189 , 3\* COMMA , DEL TRATTATO , LA SCELTA DELLE FORME E DEI MEZZI ADEGUATI ONDE ATTUARE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO , LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA , O CON LA MESSA IN VIGORE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI AD HOC OVVERO CON L ' APPLICAZIONE DI ADEGUATE DISPOSIZIONI DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE GENERALE IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI ;

IN QUESTO AMBITO , GLI STATI MEMBRI POSSONO INOLTRE COMMINARE SANZIONI PENALI OD APPLICARE QUELLE PREVISTE DALLA PROPRIA LEGISLAZIONE GENERALE , AL FINE DI GARANTIRE L ' OSSERVANZA , NEL PROPRIO TERRITORIO , DELLE FORMALITA DI CUI ALLA DIRETTIVA N . 68/360 ;

5 TUTTAVIA , NEL CASO IN CUI GARANTISCA L ' ATTUAZIONE DELLA SUINDICATA DIRETTIVA SULLA BASE DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE GENERALE RELATIVA ALLO STATUS DEGLI STRANIERI , LO STATO MEMBRO NON PUO ADOTTARE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI CHE PRODUCANO L ' EFFETTO DI LIMITARE IL PIENO ESERCIZIO DEI DIRITTI CONFERITI DALLE NORME COMUNITARIE AI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI ;

IN PARTICOLARE , E INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO L ' ESIGERE O IL RILASCIARE UN PERMESSO DI SOGGIORNO AVENTE CONTENUTO DIVERSO DALLA CONSTATAZIONE DEL DIRITTO DI DIMORA MEDIANTE RILASCIO DELLA ' CARTA DI SOGGIORNO ' DI CUI ALL ' ART . 4 , N . 2 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 ;

6 NON AVENDO LE AUTORITA NAZIONALI IL DIRITTO DI COLPIRE CON SANZIONI LA VIOLAZIONE D ' UNA NORMA INCOMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO , L ' APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI O DI ALTRI PROVVEDIMENTI COERCITIVI E QUINDI ESCLUSA NELLA MISURA IN CUI UNA PERSONA TUTELATA DALLA NORMATIVA COMUNITARIA NON SI SIA CONFORMATA A DISPOSIZIONI NAZIONALI LE QUALI LE IMPONGANO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA N . 68/360 ;

PER CONTRO , IL DIRITTO COMUNITARIO NON PUO OSTARE ALL ' APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI COERCITIVI ADEGUATI , CONNESSI ALL ' INOSSERVANZA ,

DA PARTE DELLA PERSONA DI CUI TRATTASI , DI DISPOSIZIONI NAZIONALI ADOTTATE IN CONFORMITA ALLA DIRETTIVA N . 68/360 ;

7 LE MEDESIME CONSIDERAZIONI VALGONO PER LA QUESTIONE DEL SE LA REITERATA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI ADOTTATE , DA UNO STATO MEMBRO , IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 68/360 POSSA EVENTUALMENTE GIUSTIFICARE UN AUMENTO DELLA PENA ALL ' UOPO PREVISTA ;

BENCHE , IN SE CONSIDERATO , UN SIFFATTO AUMENTO , CONFORME AI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE , NON POSSA DAR LUOGO AD OBIEZIONI SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO COMUNITARIO , CIO NON ESIME IL GIUDICE DAL VALUTARE SE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI NEL CASO DI CONDANNA ANTERIORE , PRONUNZIATA IN FORZA DI NORME INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO ;

PUR SE L ' AUTORITA DI COSA GIUDICATA NON CONSENTE , INFATTI , DI ANNULLARE UNA PRECEDENTE CONDANNA , NON SI PUO CIONONDIMENO ESTENDERE L ' EFFETTO DI QUEST ' ULTIMA AL PUNTO DI CONSIDERARLA COME CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AI FINI DI UNA CONDANNA SUCCESSIVA , AMMESSA DAL DIRITTO COMUNITARIO .

8 LE SUDDETTE QUESTIONI FORMULATE DAL GIUDICE DI RINVIO VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE IL RILASCIO DELLA ' CARTA DI SOGGIORNO ' DI CUI ALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA N . 68/360 HA SOLO EFFETTO DICHIARATIVO E NON PUO , PER GLI STRANIERI CUI L ' ART . 48 DEL TRATTATO O ANALOGHE DISPOSIZIONI DI QUEST ' ULTIMO ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI , VENIR EQUIPARATO AD UN PERMESSO DI SOGGIORNO IL QUALE IMPLICHI UN POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI , QUAL E PREVISTO PER LA GENERALITA DEGLI STRANIERI ;

UNO STATO MEMBRO NON PUO RICHIEDERE AD UNA PERSONA TUTELATA DAL DIRITTO COMUNITARIO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHE DEL DOCUMENTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 4 , N . 2 , E DELL ' ALLEGATO ALLA DIRETTIVA N . 68/360 , NE PUO COMMINARE SANZIONI IN CASO DI MANCANZA DI UN SIFFATTO PERMESSO ;

L ' AUTORITA DI COSA GIUDICATA DI UNA CONDANNA PRECEDENTE , INFLITTA IN BASE A DISPOSIZIONI NAZIONALI NON CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO , NON PUO GIUSTIFICARE UN AUMENTO DELLA PENA DA APPLICARSI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DA UNO STATO MEMBRO ONDE GARANTIRE , NELL ' AMBITO DELL PROPRIO TERRITORIO , L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 68/360 .

9 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE :

' SE SIA IN CONTRASTO COL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DI CUI ALL ' ART . 7 DEL TRATTATO CEE OVVERO CON LA LETTERA E CON LO SPIRITO DELLO STESSO TRATTATO ( ART . 5 CEE ) IL FATTO CHE UNO STRANIERO , AL QUALE L ' ART . 48 CEE O UNA DELLE NORME EMANATE PER LA SUA ATTUAZIONE ATTRIBUISCE ( O HA IN UN PRIMO TEMPO ATTRIBUITO ) IL DIRITTO DI DIMORARE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER GLI SCOPI IVI MENZIONATI - O , RISPETTIVAMENTE , DI ENTRARVI - ED IL CUI PASSAPORTO O DOCUMENTO SOSTITUTIVO ( RICHIESTO DAI PAR 3 AUSLG E 10 DELLA LEGGE SUL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI CEE ) SIA SCADUTO , COMMITTE , AI SENSI DELLA LEGGE TEDESCA SUGLI STRANIERI ( PAR 47 , 1\* COMMA , NN . 1 O 2 ) , UN REATO PUNIBILE CON LA DETENZIONE FINO AD UN ANNO O CON PENA PECUNIARIA CORRISPONDENTE , MENTRE IL CITTADINO TEDESCO IL CUI DOCUMENTO D '

IDENTITA ( RICHIESTO DALLA CORRISPONDENTI LEGGI FEDERALI O DEI LANDER ) SIA SCADUTO COMMITTE UNA SEMPLICE CONTRAVVENZIONE AMMINISTRATIVA PUNIBILE CON LA SOLA PENA PECUNIARIA ( PAR 47 DELLA LEGGE SULLE CONTRAVVENZIONI AMMINISTRATIVE - DI REGOLA PERO NON APPLICATO ), LA QUALE VA FINO A DM 500 IN CASO DI COLPA E FINO A DM 1 000 IN CASO DI DOLO ' .

10 TALE QUESTIONE RIGUARDA IN SPECIAL MODO IL CASO DI UNA PERSONA - AVENTE , IN FORZA DELLA NORMATIVA COMUNITARIA , IL DIRITTO DI DIMORA NEL TERRITORIO NAZIONALE - LA QUALE SIA VENUTA MENO ALL ' OBBLIGO DI MUNIRSI DI UN DOCUMENTO D ' IDENTITA VALIDO ;

POICHE A QUEST ' OBBLIGO E STATO FATTO ESPRESSO RIFERIMENTO NELLA DIRETTIVA N . 68/360 , NON SI PUO CONTESTARE , IN LINEA DI PRINCIPIO , IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI D ' INFLIGGERE SANZIONI A CHIUNQUE NON LO RISPETTI ;

IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE CIONONDIMENO , IN PROPOSITO , SE SIA COMPATIBILE COL DIRITTO COMUNITARIO , ED IN ISPECIE COL PRINCIPIO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO DI CUI ALL ' ART . 7 DEL TRATTATO , IL FATTO CHE UNO STRANIERO AL QUALE SI APPLICHI LE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO SIA COLPITO DALLE SANZIONI , RELATIVAMENTE GRAVI , PREVISTE PER UNA SIFFATTA INFRAZIONE DALLA LEGISLAZIONE GENERALE IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI , MENTRE UN CITTADINO , IN CASI D ' INFRAZIONE DI ANALOGHE DISPOSIZIONI DELLA LEGISLAZIONE INTERNA , E PASSIBILE SOLTANTO DELLE PENE , CONSIDEREVOLMENTE INFERIORI , PREVISTE PER LE SEMPLICI CONTRAVVENZIONI .

11 A TERMINI DELL ' ART . 7 , 1\* COMMA , ' NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TRATTATO , E SENZA PREGIUDIZIO DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DALLO STESSO PREVISTE , E VIETATA OGNI DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA ' ;

IN MERITO ALLA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE DI RINVIO , VA RICHIAMATA L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE IL PRINCIPIO GENERALE DI CUI ALL ' ART . 7 PUO APPLICARSI SOLO CON RISERVA DI QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI SPECIALI DEL TRATTATO ;

TRA QUESTE VANNO ANNOVERATI I REGOLAMENTI E LE DIRETTIVE CONTEMPLATI DALL ' ART . 49 PER LA GRADUALE REALIZZAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E , FRA L ' ALTRO , LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA N . 68/360 ;

NELLA MISURA IN CUI QUESTA DIRETTIVA PREVEDE , A CARICO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO CHE ENTRANO O DIMORANO NEL TERRITORIO D ' UN ALTRO STATO MEMBRO , OBBLIGHI SPECIFICI - QUALI IL POSSESSO DI UN PASSAPORTO O D ' UNA CARTA D ' IDENTITA - , TALI PERSONE NON POSSONO ESSERE PURAMENTE E SEMPLICEMENTE EQUIPARATE AI CITTADINI DELLO STATO DI DIMORA ;

12 NON C ' E QUINDI NULLA DA OBIETTARE AL FATTO CHE DETTE PERSONE SIANO SOGGETTE A NORME DI NATURA PENALE DISTINTE DA QUELLE CHE SI APPLICANO AI CITTADINI I QUALI SIANO VENUTI MENO ALL ' EVENTUALE OBBLIGO , IMPOSTO DA LEGGI O DA REGOLAMENTI , DI MUNIRSI DI DETERMINATI DOCUMENTI D ' IDENTITA ;

QUESTA DEDUZIONE S ' IMPONE A MAGGIOR RAGIONE IN QUANTO , IN TALUNI DEGLI STATI MEMBRI , NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO IN TAL SENSO A CARICO

DEI CITTADINI , DI GUISA CHE , IN DETTI STATI , MANCHEREBBE QUALSIASI CRITERIO DI PARAGONE ;

IN MANCANZA DI CRITERI DI RIFERIMENTO EVENTUALMENTE BASATI SUL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE ENUNCIATO DALL ' ART . 7 DEL TRATTATO , SI DEVE CIONONDIMENO RICONOSCERE CHE , SEBBENE GLI STATI MEMBRI ABBIANO LA FACOLTA DI SANZIONARE , ENTRO LIMITI RAGIONEVOLI , L ' OBBLIGO IMPOSTO ALLE PERSONE TUTELE DAL DIRITTO COMUNITARIO D ' ESSER MUNITE D ' UNA CARTA D ' IDENTITA O DI UN PASSAPORTO VALIDI , IN NESSUN CASO SIFFATTE SANZIONI POSSONO ASSUMERE UNA GRAVITA TALE DA DIVENIRE UN OSTACOLO ALLA LIBERTA D ' INGRESSO E DI SOGGIORNO PREVISTA DAL TRATTATO ;

SOTTO QUESTO PROFILO , NON SI PUO ESCLUDERE CHE LE PENE PREVISTE DA UNA LEGISLAZIONE GENERALE IN MATERIA DI POLIZIA DEGLI STRANIERI , TENUTO CONTO DELLE FINALITA DI UNA SIFFATTA LEGISLAZIONE , SIANO INADEGUATE ALLE ESIGENZE RISULTANTI DAL DIRITTO COMUNITARIO , FONDATA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E SULL ' APPLICAZIONE GENERALIZZATA , SALVO DEROGHE SPECIFICHE , DEL PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO NAZIONALE ;

QUALORA UNO STATO MEMBRO NON ABBA ADATTATO LA PROPRIA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE DERIVANTI IN MATERIA DAL DIRITTO COMUNITARIO , IL GIUDICE NAZIONALE DOVRA FAR USO DELLA LIBERTA DI VALUTAZIONE RISERVATAGLI , AL FINE DI PERVENIRE ALL ' APPLICAZIONE DI UNA PENA ADEGUATA ALLA NATURA ED ALLO SCOPO DELLE NORME COMUNITARIE DI CUI SI VUOLE REPRIMERE L ' INFRAZIONE ;

13 LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE DI RINVIO VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI DI CIASCUNO STATO MEMBRO COMMUNARE , SE DEL CASO , SANZIONI PENALI PER IL FATTO CHE UNA PERSONA CUI SI APPLICHI IL DIRITTO COMUNITARIO , SIA SPROVVISTA DEI DOCUMENTI D ' IDENTITA DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 , FERMO RESTANDO , CIONONDIMENO , CHE LE PENE APPLICATE NON POSSONO RISULTARE SPROPORZIONATE RISPETTO ALLA NATURA DELL ' INFRAZIONE COMMESSA .

Decisione relativa alle spese

#### SULLE SPESE

14 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLE CAUSE PENALI PENDENTI DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,  
LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALL ' AMTSGERICHT DI REUTLINGEN CON ORDINANZA 13 GENNAIO 1977 , DICHIARA :

1\* IL RILASCIO DELLA ' CARTA DI SOGGIORNO ' DI CUI ALL ' ART . 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , ' RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ' HA SOLO EFFETTO DICHIARATIVO E NON PUO , PER GLI STRANIERI CUI L ' ART . 48 DEL TRATTATO CEE O ANALOGHE DISPOSIZIONI DI QUEST ' ULTIMO ATTRIBUISCONO DEI DIRITTI , VENIR EQUIPARATO AD UN PERMESSO DI SOGGIORNO IL QUALE IMPLICHI UN POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI , QUAL E PREVISTO PER LA GENERALITA DEGLI STRANIERI .

2\* UNO STATO MEMBRO NON PUO RICHIEDERE AD UNA PERSONA TUTELATA DALLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO ANZICHE DEL DOCUMENTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 4 , N . 2 , E DELL ' ALLEGATO ALLA DIRETTIVA N . 68/360 , NE PUO COMMINARE SANZIONI IN CASO DI MANCANZA DI UN SIFFATTO PERMESSO .

3\* L ' AUTORITA DI COSA GIUDICATA D ' UNA CONDANNA PRECEDENTE , INFLITTA IN BASE A DISPOSIZIONI NAZIONALI NON CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO , NON PUO GIUSTIFICARE UN AUMENTO DELLA PENA DA APPLICARSI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME ADOTTATE DA UNO STATO MEMBRO ONDE GARANTIRE , NELL ' AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO , L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N . 68/360 .

4\* SPETTA ALLE AUTORITA NAZIONALI DI CIASCUNO STATO MEMBRO COMMINARE , SE DEL CASO , SANZIONI PENALI PER IL FATTO CHE UNA PERSONA CUI SI APPLICHI IL DIRITTO COMUNITARIO SIA SPROVVISTA DEI DOCUMENTI D ' IDENTITA DI CUI ALL ' ART . 3 , N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 68/360 , FERMO RESTANDO , CIONONDIMENO , CHE LE PENE APPLICATE NON POSSONO RISULTARE SPROPORZIONATE RISPETTO ALLA NATURA DELL ' INFRAZIONE COMMESSA .